



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Ordinanza N. 11 del 14/11/2025

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INTERVENTO
DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA PER POSSIBILE
CASO DI ZIKA O DENGUE**

IL SINDACO

VISTA la nota di ATS Brianza pervenuta al protocollo comunale n. 26347 del 13.11.2025, con la quale viene segnalato un caso sospetto di febbre da Zika o Dengue, segnalato in data 13.11.2025, in un soggetto residente nel Comune di Valmadrera;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

CONSIDERATO che a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica risulta comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di Arbovirosi;

CONSIDERATO al riguardo che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella riduzione della popolazione di zanzara tigre e che pertanto si ritiene di intervenire agendo, in considerazione della stagione autunnale in corso, con abbassamenti delle temperature sotto le soglie di allarme per il proliferarsi dell'insetto, limitando gli interventi ai trattamenti adulticidi in area pubblica e privata;

VISTE le indicazioni impartite dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) - 2020-2025 emanato dal Ministero della Salute;

RILEVATO che l'area di intervento è stata definita dalla ATS Brianza nel raggio di 200 mt. dall'abitazione dove è stato individuato un possibile caso di febbre ZIKA o DENGUE, e che tale area risulta inclusa nel perimetro circolare identificato nella planimetria allegata, dove sono presenti aree pubbliche e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, orti, ecc.), con particolare riferimento all'eventuale loro presenza in fasce adiacenti ai limiti di strade e spazi pubblici;

CONSIDERATO che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, per l'eventuale rimozione dei focolai in aree pubbliche e private;

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sia su area pubblica che private;

RILEVATA la necessità di collaborazione da parte dei privati per l'eventuale accesso ad aree e spazi esterni di loro proprietà privata, e con particolare riferimento a siepi e fasce a verde adiacenti ai limiti di strade e spazi pubblici;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di eliminare e/o comunque prevenire pericoli per l'incolumità pubblica e favorirne la miglior tutela della salute;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), e s.m.i.;

VISTO l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27.7.1934, n. 1265 s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

1. **la disinfestazione** con insetticidi, tramite interventi adulticidi sia su suolo pubblico che nelle proprietà private, dell'area come individuata nella planimetria allegata ed in particolare delle seguenti vie (come delimitate e/o intersecate dal perimetro indicato nella planimetria dell'area di intervento):
 - a. Via S. Rocco (tutta la via)
 - b. Via della Pace (tutta la via)
 - c. Via Mons. Pozzi (solo tratti nell'area delimitata)
 - d. Via Casnedi (solo tratti nell'area delimitata)
 - e. Via Chiari (solo tratti nell'area delimitata)
 - f. Via IV Novembre (solo tratti nell'area delimitata)
 - g. Via Mons. Parmigiani (tutta la via);
2. **il presente provvedimento è valido** dall'inizio del trattamento (orientativamente a partire dalle ore 5:00 del 15.11.2025) fino a conclusione, precisando che in caso di variazioni climatiche (es. pioggia) i trattamenti saranno rinviati al primo giorno utile;

ORDINA

A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, di:

1. **permettere il possibile accesso degli addetti alla disinfestazione**, qualora richiesto dagli incaricati dal Comune di Valmadrera, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (cortili, piazzali, giardini, ecc.), con particolare riferimento alle siepi e fasce a verde adiacenti ai limiti di strade e spazi pubblici;
2. **attenersi a quanto indicato dagli addetti** all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che si riformino;
3. **adottare, durante il trattamento, le seguenti precauzioni:**

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto del trattamento i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, e con particolare all'eventuale loro presenza in fasce adiacenti ai limiti di strade e spazi pubblici, si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica;

4. adottare, in seguito al trattamento, le seguenti precauzioni:

- utilizzare le aree cortilive private, con riferimento particolare all'eventuale loro presenza in fasce adiacenti ai limiti di strade e spazi pubblici, solo dopo 5 ore dal trattamento;
- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi perché presenti nelle fasce a ridosso di strade e spazi pubblici, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati eventualmente esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti; al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Tecnico di assistere gli operatori della disinfestazione nelle procedure di accesso alle proprietà private qualora necessario; all'Area Tecnica - Lavori Pubblici, Ambiente ed Ecologia, Protezione civile, di coordinare le operazioni effettuate dalla ditta incaricata Ipest S.r.l., con sede in Pontirolo Nuovo (BG), Via G. Deledda n. 53;

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:

1. al Comandante della Polizia Locale;
2. al Comando Stazione Carabinieri di Valmadrera;
3. all'Ufficio Tecnico Comunale;
4. alla Ditta Ipest S.r.l., con sede in Pontirolo Nuovo (BG), Via G. Deledda n. 53;
5. all'ATS Brianza, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, SC Igiene e Sanità Pubblica;

- Di incaricare gli Agenti della Forza Pubblica per far osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR di Brescia nei termini e Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco
Colombo Cesare / InfoCamere S.C.p.A.
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse